



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM  
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410  
[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)  
[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 7/22

Dec. n. 18/22

Il giorno 28 luglio 2022, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,  
70,

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso del M.C. "CERBONE", in persona del suo presidente p.t., in merito allo svolgimento della manifestazione denominata "Campionato Italiano Motocross Junior – selettiva area Centro Sud" cod. NAZMX041, svoltasi a Montalbano Jonico il 17 aprile 2022.

In particolare, il M.C. ricorrente ha lamentato la presunta illegittimità della interruzione della seconda manche della "classe 65 debuttanti", avvenuta al giro successivo alla partenza, esponendo, al riguardo che, secondo quanto appreso dal Race Director preposto a detta manifestazione, si fosse verificato un malfunzionamento dei cancelletti di partenza.

Secondo l'assunto del ricorrente, invece, sulla scorta del video allegato al ricorso, non si sarebbe verificato nessun malfunzionamento dei cancelletti, ma il mancato abbassamento di tre di essi era stato dovuto ad una partenza anticipata dei tre piloti posti in loro corrispondenza. Ha, quindi, dedotto che il M.C. avrebbe subito un pregiudizio da tale interruzione, atteso che il proprio pilota era posizionato al primo posto subito dopo la prima partenza, per cui, la ripetizione della gara stessa avrebbe permesso ai piloti che erano rimasti bloccati ai cancelletti di piazzarsi ai primi posti della classifica.

Ha, allora, chiesto, al P.F. di avviare «*le indagini di rito, e la revisione delle classifiche di giornata o annullamento di gara 2*»

Il G.S.N., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria, tra cui i rapporti redatti dagli ufficiali preposti alla predetta manifestazione, nonché tutti i riscontri dagli stessi forniti nel corso del supplemento di istruttoria richiesto,

#### OSSERVA

In via del tutto preliminare, va dichiarata la competenza del G.S.N. a decidere del ricorso *de quo*, attesa la ripartizione di funzioni tra gli Organi di Giustizia di cui al R.d.G. F.M.I..

Venendo, quindi, al merito della questione, il ricorso è infondato.

Dall'esame del contenuto degli atti ufficiali della manifestazione sportiva del 17.4.2022, cod. NAZMX041, si evince che il R.D. ivi preposto, posizionato di fronte al cancello di partenza, dopo essersi consultato con il D.d.G. (a sua volta, posizionato sulla postazione di arrivo), ha assunto la decisione di interrompere la gara relativa alla seconda manche della "classe 65 debuttanti", a seguito di un asserito malfunzionamento dei cancelletti di partenza. Lo stesso R.D. ha, poi, di conseguenza, disposto la ripetizione della partenza, seppure con bandiera diversa da quella di colore rosso, secondo quanto si desume dal supplemento di istruttoria acquisito agli atti di ufficio e relativo alle integrazioni fornite da ciascuno dei funzionari presenti, assumendo, comunque, una decisione straordinaria solo a lui spettante secondo regolamento.

Nel caso che occupa, è utile rilevare che: - dal video allegato dal ricorrente appare incontrovertibile che 3 piccoli piloti abbiano anticipato la partenza, con ciò impedendo l'abbassamento del relativo cancelletto; - sarebbe stata auspicabile, di conseguenza, una maggiore attenzione da parte dei tecnici federali, atteso che nessuno di essi ha ritenuto di "intervenire" su una eventuale "falsa partenza" e che l'asserito malfunzionamento dei cancelletti non ha trovato particolare riscontro, tanto che, successivamente, gli stessi cancelletti hanno regolarmente assolto alla propria funzione; - ciononostante, vi è, comunque, un risultato sportivo conseguito sul campo di gara, per cui, al netto di decisioni ivi assunte da parte dei funzionari preposti alla manifestazione, in merito ad eventuali esclusioni (secondo regolamento) di uno o più partecipanti, la gara stessa non è suscettibile di alcun annullamento proprio perché essa è, comunque, giunta al termine, con conseguente "cessata materia del contendere".

Tra l'altro, il presunto pregiudizio che il M.C. ricorrente assume di aver subito a seguito della ripartenza della gara, nemmeno risulta provato e questo G.S.N. non è dotato di particolari doti divinatorie che gli consentano di ritenere che il relativo pilota avrebbe effettivamente vinto la gara di cui alla prima partenza, poi annullata. Al più, il ricorrente medesimo, ove avesse voluto mettere in discussione il risultato sportivo *de quo*, ben avrebbe potuto proporre reclamo ai sensi dell'art. 30 R.M.M..

**P.Q.M.**


il Giudice Sportivo Nazionale,

**RIGETTA** il ricorso.

Depositata il 29 luglio 2022

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- M.C. CERBONE;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.